FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcella ARNONE, Giuseppe CRIMALDI, J.M.C. (matr. 3750012) e della società ASD CAMPANIA PUTEOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Marcella ARNONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Puteolana, in violazione:
  A) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Puteolana, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. J.M.C, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campania Puteolana alla gara Boys Melito - A.S.D. Campania Puteolana dell'1.2.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
  B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Puteolana, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Giuseppe Crimaldi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Campania Puteolana in occasione della gara Boys Melito - A.S.D. Campania Puteolana dell'1.2.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale;

  Giuseppe CRIMALDI, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Campania Puteolana, in violazione:
  A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Boys Melito - A.S.D. Campania Puteolana dell'1.2.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Campania Puteolana nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. J.M.C., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
  B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Boys Melito - A.S.D. Campania Puteolana dell'1.2.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Campania Puteolana, pur non essendo tesserato per tale società;

J.M.C. (matr. 3750012), all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Campania Puteolana, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campania Puteolana, alla gara Boys Melito - A.S.D. Campania Puteolana dell'1.2.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD CAMPANIA PUTEOLANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Marcella Arnone ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Giuseppe Crimaldi e J.M.C. hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig.ra Marcella ARNONE,
  - Sig. Giuseppe CRIMALDI,
  - Sig. J.M.C. (matr. 3750012),
  - Società ASD CAMPANIA PUTEOLANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Marcella Arnone;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Marcella ARNONE,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CRIMALDI,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarasi nel campionato di competenza per il Sig. J.M.C. (matr. 3750012),
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Under 15 per la società ASD CAMPANIA PUTEOLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò